



Area Affari Generali Servizi al Cittadino e alle Imprese  
Servizio Promozione del Territorio e Attività Culturali

**Allegato A)**

## **SERVIZIO DI CONSERVATORE ARCHEOLOGO - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico di conservatore archeologo prevede:

- Svolgimento del ruolo di intermediazione tra il Comune di Chieri e la Soprintendenza per i beni archeologici e del Museo Antichità Egizie del Piemonte, in particolare tenuta dei rapporti con il funzionario ministeriale di zona;
- Controllare periodicamente le condizioni di conservazione dei reperti archeologici custoditi nel deposito sito nell'Area Tabasso (ex mensa aziendale, ex sala periodici della Biblioteca Civica) anche mediante verifiche inventariali; controllare lo stato dei locali e degli arredi, produrre proposte di miglioramento;
- Svolgimento pratiche per la legalizzazione del deposito di cui al punto precedente;
- Effettuazione di sopralluoghi alla Mostra Archeologica Permanente (MAChieri) allestita nel Palazzo Municipale ed eventuale svolgimento di visite guidate a personalità e gruppi (max n. 5);
- Tenuta dei rapporti con il soggetto affidatario della gestione delle visite della Mostra Archeologica Permanente;
- Assistenza nella redazione di opuscoli e volantini relativi al materiale archeologico conservato nei locali comunali e sui siti archeologici cittadini;
- Assistenza per la redazione di brevi testi per il sito web, concernenti l'archeologia a Chieri;
- Altri servizi che possono ritenersi necessari al fine della corretta conservazione e della valorizzazione del materiale archeologico in deposito al Comune di Chieri, concordabili con l'Amm.ne;
- Individuazione di fonti alternative di finanziamento a supporto dell'attività museale.

### **ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Con riferimento alle prestazioni sopra indicate, l'incarico si svolgerà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, anche attraverso l'uso di strumenti informatici.

Il Conservatore Archeologo garantisce che la prestazione sarà resa in funzione delle necessità organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le indicazioni del Dirigente – Area Affari Generali.

### **ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO**

La durata dell'incarico è stabilita in 2 anni decorrenti dall'affidamento dell'incarico.

Alla scadenza, il comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare l'incarico di ulteriori due anni.

### **ART. 4 – COMPENSO. PAGAMENTI**

A fronte delle prestazioni previste, il Comune di Chieri corrisponderà il compenso derivante dall'offerta presentata dal Conservatore Archeologo affidatario, pari a Euro \_\_\_\_\_ + IVA all'anno.

I pagamenti avverranno:

- previa apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Servizio competente ed effettuazione, a cura del Comune, dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica;
- nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio;
- entro il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo (per i pagamenti relativi al mese di dicembre);

- a mezzo mandato al Tesoriere Comunale, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente dedicato, da comunicare al Servizio Contabilità del Comune;
- ove la scadenza dei termini di pagamento coincida con i giorni di sabato, domenica o festivi, la stessa è rinviata al primo giorno lavorativo utile successivo.

#### Fatturazione:

- La fatturazione avverrà con le seguenti modalità:
  1. Corrispettivo relativo al periodo luglio/dicembre 2018: fatturazione nel mese di novembre 2018.
  2. Corrispettivo relativo all'anno 2019: fatturazione nel mese di novembre 2019.
  3. Corrispettivo relativo al periodo gennaio/giugno 2020: fatturazione nel mese di marzo 2020.
- Il conservatore archeologo, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136), riportando sulla fattura il codice CIG indicato dall'Ente. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- Obbligo di applicazione del sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche secondo normativa vigente (art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 24.12.2007 n. 244; D. Min. Economia e Finanze 3.4.2013, n. 55). Il codice univoco ufficio assegnato al Comune di Chieri è: UFFVNC2. Ogni fattura elettronica emessa nei confronti del Comune deve riportare obbligatoriamente il codice univoco ufficio; in assenza la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
- In riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/1972 (modificato dalla Legge 190/2014) per le prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione, **ad esclusione delle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte (incarichi professionali)**, il versamento dell'IVA è a carico del destinatario e pertanto il Comune provvederà a liquidare le fatture con pagamenti così distinti:
  - a favore dell'impresa per l'importo imponibile ed altre eventuali somme dovute a titoli diversi dall'Iva;
  - a favore dell'erario per l'importo dell'IVA.

#### Art. 5 – RESPONSABILITÀ. INOSSERVANZE E PENALITÀ

1. Il Conservatore archeologo risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento dell'attività svolta possano derivare al Comune o a terzi ed esonera il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
2. Nel caso di inosservanza delle presenti prescrizioni e delle disposizioni impartite dal Dirigente competente, l'Amministrazione Comunale, potrà applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 150,00 per ogni inadempimento, a seconda della gravità del disservizio.
3. L'applicazione della penale verrà adottata con apposito provvedimento previa contestazione delle inadempienze a cui la ditta aggiudicataria potrà prendere le relative controdeduzioni, entro 10 giorni dal suo ricevimento. L'importo della penalità verrà detratto dalle fatture in pagamento.
4. Il Comune a seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

#### ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Conservatore archeologo si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chieri e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 della norma citata e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
2. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

1. È stata valutata l'insussistenza dei rischi da interferenze e pertanto non è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
3. E' riconosciuta al Comune la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, ove costituita, in caso di:

- applicazione di più di tre penali nel corso di un anno;
  - inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente contratto preveda tale conseguenza.
4. La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente comporta altresì l'obbligazione dell'affidatario di indennizzare il Comune per il conseguente ricorso ad altri fornitori.
  5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 1671 del codice civile.
  6. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
  7. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e previo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Torino; è esclusa la competenza arbitrale.
  8. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

\*\*\*\*\*